



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
**0008828 - 26/07/2016**  
**USCITA**  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/me

Roma,

Egr. Dott. MASSIMO SCOTTON  
Presidente Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Genova  
Viale IV Novembre, 6/7  
16121 Genova

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 203/2016 - Richiesta chiarimenti presentata sulle procedure di successione nei rapporti giuridici*

Con riferimento alla comunicazione pervenuta in data 12 luglio 2016, finalizzata a richiedere indicazioni sulle modalità e sui tempi del trasferimento di funzioni agli ordini accorpanti, si precisa quanto segue.

A seguito della nota del Ministero della Giustizia del 31 marzo 2016 relativa al mutamento della geografia giudiziaria e ai conseguenti effetti sugli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si forniscono di seguito alcune indicazioni relative alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Ordini costituiti in corrispondenza dei Tribunali soppressi.

La citata nota ministeriale per la disciplina dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Ordini in questione, richiama la "*disciplina generale delle persone giuridiche nella cui tipologia sono annoverabili, ferma restando l'autonomia negoziale degli stessi, ove intendano regolare tali rapporti prima della cessazione*".

Al fine di consentire una ordinata gestione delle diverse problematiche che si pongono in relazione al trasferimento degli iscritti e delle corrispondenti funzioni istituzionali, è necessario che i Consigli degli Ordini "accorpanti" ed i Consigli degli Ordini già "soppressi" operino con la massima collaborazione e trasparenza anche per ultimare le operazioni materiali di trasferimento della documentazione amministrativa, degli archivi, dei beni e di tutto il resto.

In via preliminare, si precisa che il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di disciplina dell'Ordine "soppresso" cessano le loro funzioni istituzionali al momento dell'iscrizione per trasferimento dei professionisti nell'Albo tenuto dall'Ordine accorpante, dunque non oltre il termine fissato del 15 luglio.

La successione nei rapporti giuridici all'atto del trasferimento degli iscritti implica il passaggio della titolarità dei contratti e degli altri rapporti giuridici in essere. Pertanto, dal momento del trasferimento, si considera cessata la funzione istituzionale dell'Ordine soppresso (Chiavari) ed effettuato il

corrispondente subentro istituzionale dell'Ordine accorpante (Genova). Anche tutte le operazioni materiali relative alla cessazione dell'ente (invio comunicazioni ai fornitori, eventuale chiusura dei contratti in corso, consegna dei fascicoli dei procedimenti e degli archivi...) devono necessariamente essere ultimate contestualmente o, in ogni caso, entro tempi ragionevoli dalla stessa data. In concreto, potrà essere necessario che il Presidente ed i Consiglieri del soppresso Ordine di Chiavari si adoperino materialmente per facilitare le operazioni di successione ma resta fermo che, in ogni caso, tutti i poteri di gestione, organizzazione e rappresentanza, dalla data del trasferimento, sono attribuiti di diritto al Consiglio dell'Ordine di Genova.

Ferma rimanendo l'autonomia negoziale degli Ordini richiamata nella circolare del Ministero della Giustizia si ritiene che gli Ordini soppressi, debbano in ogni caso essersi attivati entro il 15 luglio 2016 per definire le eventuali posizioni debitorie e creditorie ancora pendenti a quella data, avendo già redatto:

- a) il bilancio consuntivo alla data del 15 luglio 2016, accompagnato dal parere del Collegio dei revisori;
- b) l'inventario dei cespiti patrimoniali;
- c) l'elenco del personale dipendente assunto a seguito dell'approvazione della pianta organica ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404, indicando l'area di appartenenza ed il trattamento economico annuo erogato;
- d) l'elenco dei collaboratori di cui l'Ordine si avvale per lo svolgimento di particolari attività indicando la natura e la durata dei contratti di ciascun addetto e l'importo delle retribuzioni lorde;
- e) l'elenco dei contratti in essere, corredati di copia degli stessi;
- f) l'elenco dei procedimenti amministrativi in corso, corredati di tutti gli atti relativi;
- g) l'elenco dei procedimenti disciplinari pendenti.

Pertanto, ove non fosse ancora stata acquisita tale documentazione dagli Ordini accorpanti, si reputa necessario provvedere con la massima solerzia.

In merito alla questione relativa ai rapporti di lavoro in essere alla data del trasferimento presso gli Ordini soppressi, si conferma che gli Ordini accorpanti succedono nei rapporti di lavoro del personale dipendente assunto a seguito dell'approvazione della pianta organica ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404, garantendo il mantenimento dello stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale e assistenziale del personale stesso. Si ricorda, a questo proposito, la necessità di effettuare tempestivamente le comunicazioni obbligatorie circa la variazione del datore di lavoro attraverso i servizi telematici dei Centri per l'impiego competenti per territorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n.165/2001 e dell'art. 1 del DPR n. 404/1997, si invitano gli Ordini accorpanti a determinare gli eventuali nuovi fabbisogni di personale, procedendo alla revisione della propria dotazione organica e al successivo invio della delibera al Consiglio Nazionale per l'approvazione definitiva. In presenza di contratti di lavoro flessibile e altre forme di collaborazione gli Ordini accorpanti dovranno valutare la prosecuzione di tali rapporti oltre la scadenza già stabilita.

Per quanto attiene i procedimenti amministrativi in corso presso gli Ordini soppressi alla data del 15 luglio u.s. essi, in generale, proseguono senza soluzione di continuità in capo agli Ordini accorpanti, che ne assumono la titolarità. Per permettere l'ordinata successione dei rapporti e la regolare prosecuzione dell'attività amministrativa è necessaria, dunque l'acquisizione integrale di tutti i fascicoli dei procedimenti degli ordini soppressi - aperti e conclusi - e della relativa documentazione. Si verifichi anche che gli intestatari dei procedimenti in corso siano stati informati dell'avvenuto trasferimento dei fascicoli di loro pertinenza. Si segnala che l'operazione di trasferimento materiale deve necessariamente riguardare tutti gli archivi esistenti presso gli Ordini soppressi alla data del 15 luglio 2016, siano essi cartacei o telematici.

Con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari pendenti alla data del 15 luglio 2016, coerentemente con quanto già disposto in sede di costituzione dell'Albo unico dall'art. 72 del D.Lgs. 139/2005, si conferma che sono riassunti d'ufficio dai Consigli di disciplina degli Ordini accorpanti. Anche in questo caso, per garantire la necessaria continuità nell'esercizio della funzione disciplinare, i Consigli di disciplina degli Ordini soppressi dovrebbero aver già disposto il trasferimento dei fascicoli disciplinari alla segreteria dei Consigli di disciplina degli Ordini accorpanti, avendone dato

comunicazione all'iscritto. Il trasferimento documentale riguarda non soltanto i procedimenti in corso, ma anche tutto l'archivio esistente.

Tenuto conto che la successione dell'Ordine accorpante all'Ordine soppresso ha comportato anche il subentro del primo nella titolarità del patrimonio di cui il secondo era titolare, si pone anche la questione del pagamento delle quote dovute dagli iscritti. A questo proposito si precisa che gli iscritti trasferiti d'ufficio sono tenuti solo al versamento della quota annuale 2016 decisa dall'Ordine soppresso. L'iscritto proveniente dall'Ordine soppresso, dunque, non è tenuto al pagamento del contributo di annuale eventualmente diverso stabilito dall'Ordine accorpante per l'anno in corso e neanche al contributo d'iscrizione. I contributi riscossi dagli Ordini soppressi sono trasferiti agli Ordini accorpanti. I contributi non riscossi dall'Ordine soppresso dovranno essere riscossi dall'Ordine accorpante, al quale, come si è detto, è attribuito anche il potere disciplinare nei confronti degli iscritti morosi. Per quanto attiene al contributo di spettanza del Consiglio nazionale esso è dovuto una sola volta per ciascun anno e gli Ordini accorpanti dovranno procedere al versamento di quanto da essi riscosso direttamente e di quanto riscosso dagli Ordini soppressi, qualora questi non abbiano provveduto al versamento al Consiglio Nazionale entro la data della cessazione delle funzioni.

Cordiali saluti.

  
Francesca Maione